

La prescrizione del reato in colombia

di Olga Lucia Garzon Vanegas e Martin Eduardo Botero

Abstract: Il presente studio intende illustrare sinteticamente le caratteristiche della normativa colombiana che disciplina l'istituto della prescrizione penale come attualmente regolato nel codice penale. In Colombia è stato previsto un meccanismo prescizionale improntato ai principi dalla norma costituzionale, il diritto alla difesa e nel rispetto del principio della certezza del diritto, comprese quelle relative alla durata ragionevole" del processo penale. Le norme in tema dell'interruzione della prescrizione appaiono in armonia con le previsioni promananti da fonti sovranazionali di origine pattizia, recepite dallo Stato colombiano. Come è evidente, il diritto dell'imputato di rinunciare alla prescrizione è costituzionalmente garantito. A fronte di un quadro normativo complesso ancora fluido e potenzialmente in divenire, l'istituto della prescrizione verrà nei seguenti paragrafi affrontato illustrandone le singole norme prescizionali di funzionamento di questa normativa, della natura giuridica della prescrizione anche alla luce delle condivisibili sentenze della Corte costituzionale, e della giurisprudenza nazionale in materia di prescrizione di reati contro la vita e l'integrità fisica, contro la libertà personale, contro l'integrità e l'autodeterminazione sessuale, a condizione che al momento del fatto la vittima fosse minorenni. - The present study intends to briefly illustrate the characteristics of the Colombian legislation governing the institution of penal prescription as currently regulated in the penal code. In Colombia, a prescription mechanism has been established based on the principles of the constitutional norm, the right to defense and in compliance with the principle of legal certainty, including those relating to the reasonable duration "of the criminal trial. The rules on the interruption of the prescription appear to be in harmony with the forecasts issued by supranational sources of covenant origin, implemented by the Colombian state. As is evident, the accused's right to waive the prescription is constitutionally guaranteed. In the face of a complex regulatory framework that is still fluid and potentially in progress, the institution of limitation will be addressed in the following paragraphs by illustrating the individual prescriptive rules of operation of this legislation, of the legal nature of the prescription also in light of the shared judgments of the Constitutional Court, and national jurisprudence on the prescription of crimes against life and physical integrity, against personal freedom, against sexual integrity and self-determination, provided that the victim was a minor at the time of the crime.

Keywords: term for prescription, criminal code

1. Introduzione

Lo Stato colombiano si dichiara fondato «sul rispetto della dignità umana» (art. 1 Costituzione politica)¹, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e la tutela di tali diritti². Tanto premesso, si osserva che entrambi gli articoli 1 del codice penale (2000) e del codice di procedura penale (2004) enunciano, rispettivamente, i principi fondamentali sui quali si basa il sistema comune di tali statuti, affermando, da una parte, che il diritto penale si basa sul rispetto della dignità umana e, dall'altra, che, le persone coinvolte nel processo penale saranno trattate con il rispetto dovuto alla dignità umana³. Tanto chiarito è evidente che alla luce delle finalità e della ratio che stanno alla base delle singole disposizioni, la priorità sia quella di garantire l'effettiva celebrazione dei processi in materia penale, compreso il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole ("ragionevole durata del processo") nel rispetto dell'art. 29 Cost. e dall'art. 8.1 Convenzione americana sui diritti umani o Patto di San José⁴. Affinché il diritto penale venga applicato con moderazione e avvedutezza, garantendo ad ogni imputato un procedimento equo ed il diritto a un giusto processo, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza⁵. Fatti salvi i principi costituzionali dello Stato di diritto, della certezza legale e della

¹ La Costituzione politica della Colombia del 1991 ha sostituito la Costituzione del 1886, è stata promulgata il 4 luglio 1991. La Costituzione colombiana ha un preambolo, 13 titoli, 380 articoli costituzionali e 67 articoli transitori

² L'articolo 29 comma 4 della Costituzione prevede che "*Ogni persona è presunta innocente finché non è stata dichiarata giudizialmente colpevole*".

³ L'attuale codice penale colombiano introdotto con la Legge 599 del 2000, ha derogato il Decreto numero 100 del 1980, con il quale venne emanato il nuovo codice penale. Il codice penale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 44.097 del 24 luglio 2000. Il codice si trova in https://leyes.co/codigo_penal.htm Il codice di procedura penale del 2004 contenente una regolamentazione organica del processo penale in Colombia fu emanato sotto l'egida della legge 906 del 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45.657 del 31 agosto 2004. Il codice si trova in: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20190708_03.pdf

L'entrata in vigore nel 2005 del nuovo Codice di Procedura Penale, ha modificato il sistema procedurale di tipo inquisitorio in un sistema prevalentemente accusatorio. La legge 600 del 2000 (codice di procedura penale), che istituisce un sistema processuale misto con una spiccata tendenza accusatoria è entrata in vigore il 24 luglio 2001. Per un'ampia trattazione della materia con particolare chiarezza G. L. Bernal Acevedo, *Las reformas procesales penales en Colombia*, 2016, IUSTA, 1(22). <https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2005.0022.02>

⁴ In particolare, i diritti umani fondamentali proclamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e da altri documenti ampiamente accettati e ufficialmente approvati e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 14.3), sul principio di legalità e di favore in materia penale (artt. 9 e 15, rispettivamente), le disposizioni in materia di equo processo della Convenzione americana sui diritti umani o Patto di San José, ratificata dalla Colombia con la legge 16 del 1974.

⁵ Vedasi in particolare, il art. 7 del codice di procedura penale, della l. 600 del 2000 ed l'art. 29 della Costituzione politica. L'articolo 7 del c.p.p. stabilisce "*Ogni persona è presunta innocente e deve essere trattata come tale fino a quando non vi sia una condanna definitiva sulla propria responsabilità penale*"

chiarezza giuridica, nonché il rispetto di ulteriori elementi stabiliti a livello sovranazionale (vedi l'articolo 93 della Carta)⁶.

Orbene, la previsione della estinzione anticipata del reato (art. 83ss Codice penale colombiano, relativo al tempo necessario a prescrivere) quale effetto “automatico” derivante dal decorso del tempo (o entro i limiti temporali imposti) a causa della sua rilevante e significativa ricaduta sui meccanismi processuali, sembra allora porsi in linea con le ragioni di rapidità ed economia processuale e hanno carattere puramente funzionale, in quanto sono intesi a evitare ogni spreco di attività giurisdizionale e di evitare abusi da parte del sistema giudiziario, e con l'obiettivo di garantire ai cittadini un elevato livello di protezione, in conformità con i principi sanciti dalla richiamata Costituzione politica, ai quali l'azione penale o procedimento giudiziario dei tribunali dovrebbe ispirarsi⁷.

Le citate disposizioni statutarie traducono in pratica l'intenzione di una migliore garanzia giuridica e procedurale al venir meno l'interesse dello Stato a perseguire il reato per il decorso del tempo, ricerca, scoperta e punizione di reati commessi, evitando allo stesso tempo “che il medesimo gravi sull'imputato arbitrariamente come fosse una vera e propria pena supplementare e anticipata (irrogata anche a chi poi risulti innocente)⁸, nonché il diritto degli imputati nel processo penale ad essere giudicati entro un termine ragionevole⁹. Ciò, peraltro, andrebbe a favore di una puntuale

⁶ Sul punto cfr. Corte costituzionale sentenza C-225/96 (vedi articoli 93, 94 e 214 della Costituzione colombiana). Sul piano interno, la Corte ricorda che le misure legislative, amministrative e giudiziarie adottate per ottemperare agli impegni internazionali devono consultare i parametri costituzionali su cui si basa lo Stato colombiano e le altre norme che compongono il blocco di costituzionalità, in virtù delle quali esistono garanzie minime applicabili in generale ai tutte le persone -compresi i trasgressori del diritto penale- e che in nessun modo possono essere ignote, abolite o sospese, come la dignità umana, che oltre ad essere un principio e diritto fondamentale costituisce un limite all'esercizio dello ius puniendi. Sentenza Corte Costituzionale SU433/20.

⁷ La prescrizione in generale è un istituto compatibile con l'ordinamento costituzionale colombiano, ma la sua configurazione specifica, relativa ai termini e alle condizioni per la sua configurazione e riconoscimento, è di competenza del legislatore. Così anche, da ultima, sentenza di costituzionalità n. 091/18 della Corte Costituzionale, 26 settembre 2018

⁸ Cfr. in particolare, in questo senso, Commissione Fiorella - per lo studio di possibile riforma della prescrizione (23 aprile 2013) – Relazione aggiornamento: 23 aprile 2013

⁹ Peraltro, la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale colombiana nell'analizzare la prescrizione in materia penale, ha indicato che «si tratta di un istituto giuridico liberatore, in virtù del quale, col passare del tempo, si estingue l'azione o cessa il diritto dello Stato di comminare una sanzione», il cui fondamento è il principio della certezza del diritto, poiché la finalità essenziale della prescrizione dell'azione penale è strettamente connessa al diritto di ogni imputato di veder definita la propria situazione giuridica, poiché «né l'imputato ha il dovere costituzionale di attendere indefinitamente che lo Stato qualifica il sommario o pronuncia una sentenza di condanna, né la società può attendere sempre la segnalazione degli autori o degli innocenti dei delitti che creano ansia nella comunità». C. Cost., Sentenza C-416/02, seguita poi, in termini analoghi, da C. Cost., sent. n. SU433/20, Suprema Corte di Giustizia, Sezione di Cassazione Penale. Sentenza SP16269 del 25 novembre 2015. Rad. 46325. Si veda la Sent. della Corte Costituzionale n. C-240 del 1994, nella quale ha stabilito che «[t] la prescrizione... è

affermazione della Corte Costituzionale colombiana, secondo cui *far avanzare il processo di un cittadino dopo che lo Stato ha perso il potere sanzionatorio contro una condotta tipica, costituisce violazione delle garanzie costituzionali sulla legittimità del processo, in violazione del giusto processo e del diritto di difesa, poiché tale fenomeno si è verificato per il decorso ininterrotto del termine indicato dalla legge per la sua configurazione, il funzionario è tenuto a dichiarare la prescrizione, da cui deriva il riconoscimento della loro presunzione di innocenza per l'imputato*¹⁰. (C. Cost., Sentenza C-416/02)¹¹

In tale prospettiva, dunque, per assicurare una protezione adeguata, necessarie all'espletamento delle garanzie difensive nei confronti di tali rischi rispetto al corretto svolgimento del procedimento, il giudice dovrà dichiarare il non doversi procedere per prescrizione del reato¹² (C. Cost., Sentenza C-491 de 1996). Il risultato, in questi casi, è, come già detto, il proscioglimento dell'imputato, o una sentenza che termina definitivamente l'azione penale, conformemente alla legislazione nazionale. L'asse di questi criteri è stato, ovviamente, l'adeguamento positivo del nuovo codice penale e di procedura penale ai valori costituzionali¹³. In termini generali, si afferma che si tratta di standard minimi volti a coniugare la salvaguardia delle garanzie a tutela dell'imputato con la necessità di preservare il principio di ragionevolezza, o di uguaglianza sostanziale. Tale opzione interpretativa, peraltro, sembrerebbe coerente con le considerazioni, espresse dalla Corte Suprema di Giustizia colombiana, a sostegno della tesi per cui *la prescrizione dell'azione penale è «un istituto liberatorio, in virtù del quale si estingue l'azione o cessa il diritto dello Stato di irrogare una sanzione»* (CSJ sentenze C-556 del 2001 e C-1033 del 2006).

la cessazione del potere punitivo dello Stato una volta decorso il termine stabilito dalla legge. La prescrizione opera sia per l'azione che per la punizione". Infatti, sulla base di un'altra definizione, la Corte ha ritenuto che «[1] a prescrizione della pena è la liberazione dall'esecuzione della pena inflitta dopo un certo periodo di libertà irregolare o senza applicazione della misura restrittiva di un altro diritto».

¹⁰ In questo senso, cfr. Corte Suprema di Giustizia Camera di Cassazione Penale, n. SP2637-2015 Fascicolo n. 45338 (approvato con verbale n. 100), p. 7

¹¹ In questo senso, cfr. CSJ. SP. 13 ottobre 1994, rad. N° 8690

¹² Ciò è stato riconosciuto da questa Corte Costituzionale quando ha affermato che *“mediante la deliberazione dell'accusa, il giudizio è reso, sulla base di motivi ritenuti sufficienti dalla Procura alla luce delle norme processuali applicabili ed all'esito dell'istruttoria, ma decisione, che corrisponde al giudice, secondo la struttura del processo penale nel sistema accusatorio stabilito dalla Costituzione”*. (Sentenza C-491 de 1996)

¹³ In dottrina, una voce autorevole – quella di Giovanni Canzio – In proposito si osserva che *“Ogni Corte ha l'obbligo di garantire, insieme con la speditezza del giudizio (“expeditious trial”), la correttezza della procedura (“fair trial”), la qualità della soluzione (che sia quella “giusta” e sorretta da un agile, ma esaustivo, ragionamento probatorio) e, infine, la “stabilità” della decisione nei successivi gradi d'impugnazione, in conseguenza della rigorosa applicazione della regola di diritto alla fattispecie concreta e della sua ordinaria prevedibilità, così da assicurare l'uniformità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. G. Canzio, L'intervento e la relazione del Presidente della Corte d'Appello di Milano all'inaugurazione dell'anno giudiziario il 28 gennaio 2012, in Diritto Penale Contemporaneo, 31 gennaio 2012.*

2. La prescrizione in Colombia

2.1. Considerazioni generali

Il tema della prescrizione dei reati è da tempo al centro del dibattito a livello politico e nella dottrina giuridica colombiana, anche per l'ampia rilevanza mediatica che questi catalizzano, soprattutto quando hanno riguardato gravi fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, ecc.) ed i reati contro la persona¹⁴. Le allarmanti statistiche degli ultimi anni, che porta l'esempio di numerosi casi di assoluzione con conseguente proscioglimento degli imputati prima di una pronuncia definitiva, o una sentenza che termina definitivamente l'azione penale, hanno segnato il dibattito parlamentare su questo tema ed hanno condotto all'approvazione della legge di riforma dell'istituto giuridico. Come in qualsiasi altro ordinamento contemporaneo che riconosce la prescrizione penale come istituto giuridico, seguendo il modello delle disposizioni adottate per altri paesi, anche in Colombia, la prescrizione fa cessare la pretesa punitiva dello Stato per il decorso del tempo prescritto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna (atto che ne segna, dunque, il *dies ad quem*), con esclusione quindi della responsabilità penale della persona che aveva commesso un fatto punibile, allo scopo di sanzionare carenze tecniche, inerzie e tempi irragionevoli in materia di giustizia penale¹⁵. La prescrizione, la quale risulta intimamente e profondamente legata agli effetti del tempo, è un istituto giuridico previsto dal diritto penale colombiano rientrando nelle cause di estinzione della pena o del reato, si applica pure nell'ambito di procedure di estinzione dell'azione penale. In particolare, come detto, l'ordinamento colombiano ricollega effetti giuridici al trascorrere del tempo, sia per quanto riguarda il reato che con riferimento alla pena (variabile a seconda della gravità del reato). Il ragionamento si fonda sul presupposto che la pretesa punitiva dello Stato si affievolisca fino a scomparire quando sia decorso un determinato periodo di tempo, si ritiene che venga meno l'interesse dello Stato a punire un comportamento penalmente rilevante¹⁶, garantendo all'imputato la prescrizione o la estinzione del reato (che consenta, tra l'altro, l'efficienza e

¹⁴ Anche in considerazione del sovraccarico di procedimenti che affligge il sistema penale colombiano.

¹⁵ Va menzionata al riguardo la sentenza C-775 de 2003 della Corte costituzionale sulle "Misure preventive e cautelari" quando manifesta che tali misure sono pienamente compatibili con il principio della presunzione di innocenza, che può essere smentito solo con la sentenza definitiva emessa dal giudice competente una volta che abbia gli elementi processuali necessari e pertinenti per giungere a tale conclusione.

¹⁶ V. supra, nota 8. In proposito, "Una simile situazione frustra la legittima pretesa punitiva dello Stato e le istanze di tutela della vittima del reato, disincentivando al contempo i riti alternativi e favorendo la presentazione di impugnazioni a scopo puramente dilatorio per conseguire l'obiettivo della prescrizione". M. E. Gamberini, *Riflessioni in materia di prescrizione*, in *Questione Giustizia*, 2014, p. 1 e ss.

la credibilità del diritto penale e che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità umana), il diritto ad una decisione di merito ed essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole nonché dell'in dubio pro reo.

Come è noto, l'istituto della prescrizione penale presuppone un'autolimitazione o rassegnazione dello Stato all'esercizio dello "ius puniendi" o una perdita del potere punitivo dello Stato nei confronti di una persona¹⁷ sotto il profilo della tardiva attivazione delle autorità procedenti nell'esercizio dello ius puniendi o al mancato attivarsi delle autorità procedenti nella persecuzione del reato, finalizzato al rispetto dei principi della efficienza e della ragionevole durata del processo – nonostante le perplessità ripetutamente formulate sul punto da autorevole dottrina¹⁸–. Come è evidente, l'istituto della prescrizione ha come ragione d'essere il venir meno dell'interesse dello Stato a perseguire il reato per il decorso del tempo.

In Colombia, la prescrizione dei reati è imperativa per le Corti e i Tribunali, anche d'ufficio, in qualsiasi fase del processo, purché concorrano i presupposti necessari per la paralisi del procedimento e il termine legalmente indicato per quel reato. Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che, in linea di principio, la naturale conseguenza della cessazione dell'azione penale quando opera il fenomeno giuridico della prescrizione è che tutte le decisioni che sono state prese durante l'azione penale sono rese inefficaci (CSJ AP, Apr 18, 2015, Rad. 26328).

Per concludere sul punto, è opportuno sottolineare ancora che la prescrizione del reato opera come ostacolo procedurale che impedisce l'accertamento giudiziario, causa dell'estinzione del reato oppure dell'estinzione della pena comminata e per questo si può affermare che la società rinuncia allo "ius puniendi", rinuncia ad un'indagine tardiva del reato ed esonera i possibili responsabili da responsabilità¹⁹.

2.2. Definizione, natura giuridica, fondamento della prescrizione

Nell'ordinamento colombiano la prescrizione riuscì definitivamente affermarsi come istituto giuridico con la riforma della disciplina

¹⁷ *“Questa forma di prescrizione costituisce la figura giuridica attraverso la quale, nel corso di un certo tempo, lo Stato perde il diritto di irrogare la corrispondente sanzione penale”*. Così tribunale penale specializzato di Bogotá: 11001-31-07-010-2010-0021 (2010).

¹⁸ In effetti, come è stato opportunamente segnalato *“Una prescrizione (di natura puramente processuale) orientata esclusivamente alla tutela della ragionevole durata del processo comporterebbe invero un'eccessiva rigidità del sistema”*. Ibidem.

¹⁹ In dottrina, fra gli altri, cfr. F. Basile, *La prescrizione che verrà*, Osservazioni sull'art. 1, co. 10-15, del d.d.l. n. 2067 (c.d. riforma del sistema penale), in *Diritto Penale Contemporaneo*, Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017, cfr. T. E. Epidendio, *Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la "crisi" del diritto penale tra le corti*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 settembre 2017, p. 1 ss.

prescrizionale introdotta del codice penale, della l. 599 del 2000²⁰. Tuttavia, anche se la Legge 599 del 2000 potrebbe essere considerata un'alterazione di un regime precedente, è chiaro che le modifiche introdotte da questa legge sono di natura decisamente sostanziale – *come causa materiale di estinzione della punibilità del fatto destinata a coprire il lasso di tempo che intercorre tra la consumazione del reato e un dies ad quem identificato di volta in volta nell'emersione della notitia criminis, nell'inizio delle indagini o nell'esercizio dell'azione penale* – -, oltre che per diversi profili di natura processuale (o prescrizione o decadenza dell'azione), destinata invece a decorrere durante il procedimento e/o il processo sino alla sentenza definitiva (economia processuale, difficoltà probatorie dovute al decorso del tempo, maggiore rischio di errori materiali in sentenza)²¹ e più in particolare con il principio di legalità in materia penale²².

Nei campi già formalmente disciplinati si verificherà per contro un vero e proprio cambiamento di paradigma che si fonda sul convincimento che con il decorso del tempo il bisogno di punire si affievolisce e che, allo stesso tempo, *“la difficoltà di ricostruzione probatoria cresce man mano che il fatto si scolori e dissolva nel passato”* e, infine, viene a cadere sia con riguardo alla prevenzione speciale che a quella generale. Da quanto detto si può pertanto dedurre che la prescrizione del reato è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. Quanto alla natura dell'istituto della prescrizione nell'ordinamento colombiano si è pronunciata anche la Corte costituzionale, la quale ha affermato che la prescrizione è istituto di natura prettamente sostanziale *“sebbene il suo riconoscimento richieda, data la natura della necessità del processo penale, l'opportuno atto processuale”*²³ (Sentenza C-416 del 2002). Come ha ricordato la Corte costituzionale in una causa recente²⁴, *la prescrizione dell'azione penale è un istituto di ordine pubblico, in virtù del quale lo Stato cessa il suo potere punitivo -ius puniendi- per l'adempimento del termine*

²⁰ V., per l'appunto, Codice penale, LIBRO I. Parte generale TITOLO IV. Delle conseguenze giuridiche della condotta punibile. Capitolo V. Dell'estinzione dell'azione e della sanzione penale Articoli da 82 a 93

²¹ V. sul punto Commissione Fiorella, op. cit., 1. e ss.

²² Tali disposizioni incidono difatti in modo significativo sugli artt. 83-86 c.p., in particolare, 1) sulla decorrenza del termine della prescrizione per alcuni reati in danno di minori ed il tempo base necessario a prescrivere, 2) sulla sospensione e 3) sull'interruzione della prescrizione.

²³ Esplicita in tal senso è la già citata Sentenza C-416 del 2002, dove la Corte ha chiaramente affermato che *tale natura sostanziale consente di dichiarare la prescrizione d'ufficio, senza necessità di contestazione da parte della parte, come invece è richiesto nel processo civile. Tenuto conto dei fondamenti della prescrizione, nulla osta ad accettare che il termine per l'operatività di tale fenomeno possa essere interrotto, dando luogo a una nuova computazione dei tempi affinché lo Stato, nel suo dovere costituzionale di amministrare la giustizia e di indagare e reprimere i reati può svolgere in modo efficiente ed efficace le relative indagini, consentendo anche all'imputato di avere la possibilità di strutturare adeguatamente la propria difesa.*

²⁴ Ibidem.

indicato dalla rispettiva legge. Tale indirizzo giurisprudenziale ha infatti ripetutamente chiarito che, nella sentenza citata, il “*fenomeno si verifica quando gli operatori giudiziari lasciano scadere il termine indicato dal legislatore per esercitare l'azione penale senza aver adottato le misure necessarie per determinare la responsabilità dell'autore del reato nel corso del procedimento penale, il che implica, in pratica, una perdita del potere dell'autorità giudiziaria di avviare un'indagine nei confronti del cittadino beneficiario della prescrizione*”. Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi fissare un termine affinché l'incertezza dell'imputazione o dell'azione penale non si prolunghi indebitamente nel tempo. In particolare, come osservato nella sentenza citata in precedenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la prescrizione dell'azione penale ha una doppia connotazione. *La prima è favorevole all'imputato e consiste nella garanzia costituzionale che ogni cittadino assista alla definizione della sua situazione giuridica, non potendo essere soggetto stabilmente all'accusa che gli è stata mossa; la seconda in quanto sanzione dello Stato per la sua inattività.* Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta del fondamento giuridico della prescrizione andrebbe individuato sulla diretta e severa conclusione che lo Stato non può trattenerne una persona sub iudice a tempo indeterminato intrecciandosi poi con la garanzia costituzionale a favore dell'imputato che la sua situazione giuridica sia chiaramente definita e dichiarata da un'autorità pubblica, e di privilegiare l'azione correttiva alla reazione punitiva. Sul punto, il Tribunale aggiunge che “(...) la prescrizione fa parte del nucleo essenziale del giusto processo poiché la sua affermazione ha la potenzialità di concludere definitivamente un processo, con effetti di cosa giudicata, contraria a cosa succede con le sentenze inibitorie, che non risolvono la questione sollevata e lasciano aperta la possibilità di un nuovo pronunciamento». (C. Cost., Sentenza SU433/20, al punto 90 della sentenza).

Secondo la dottrina giuridica oggi generalmente accettata “*Esso risponde ad una esigenza di civiltà giuridica, ossia quella di pretendere che lo Stato eserciti la propria potestà sanzionatoria, coerentemente con i principi della ragionevole durata del processo e della certezza e rapidità della risposta sanzionatoria, entro un determinato arco temporale decorso il quale, alla luce della progressivamente minore rilevanza sociale, politica, economica ed umana del reato, verrà meno, quale ulteriore conseguenza, anche la legittimazione punitiva dello Stato*”²⁵. In conclusione deve osservarsi che l'istituto della prescrizione dell'azione penale è strettamente legato al diritto dell'imputato di ottenere una dichiarazione che, definendo la sua posizione nei confronti della legge e della società, ponga fine nel modo più breve alla situazione di incertezza e restrizione della libertà che l'azione penale comporta, e che essa obbedisce

²⁵ B. Andò, *La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell'emergenza sanitaria: in dubbio la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dal Decreto Cura Italia*, in *Giurisprudenza Penale*, p. 7 ss.

anche all'imperativo di soddisfare un requisito intrinseco che è il rispetto dovuto alla dignità dell'uomo, che è il riconoscimento del diritto che ogni persona ha di liberarsi dallo stato di sospetto che l'accusa di aver commesso un reato penalmente rilevante²⁶. Si deve osservare inoltre che l'articolo 29 della Costituzione colombiana sancisce a capo di ogni persona il diritto fondamentale al giusto processo, applicabile a tutti gli atti giudiziari e amministrativi, che comprende, tra l'altro, la garanzia di non essere giudicato se non in conformità con le leggi preesistenti all'atto che viene imputato, con l'osservanza della pienezza delle forme di ciascun processo - principio di legalità-, e attraverso un processo pubblico e senza ritardo ingiustificato. (C. Cost., Sentenza SU433/20). Il Tribunale, infine, manifesta che "Uno di questi limiti, quale fedele trascrizione del giusto processo, è di natura temporanea e si fonda sulla diretta e severa conclusione che lo Stato non può trattenere una persona sub giudice a tempo indeterminato. Tale limitazione deriva dal diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole, e si rafforza, tra l'altro, con la previsione di un termine di prescrizione per l'azione penale"²⁷ La Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale lo Stato ha l'obbligo di indagare entro un certo tempo sulla presunta commissione di un fatto punibile e, questo, è parte integrante dei principi che costituiscono uno Stato di diritto sociale, che assicura la dignità del persona e l'effettivo rispetto dei diritti umani, in quanto "[n] e l'imputato ha il dovere costituzionale di attendere indefinitamente che lo Stato qualifica il sommario (fase istruttoria del processo penale) o emetta una condanna, né la società può attendere in eterno l'identificazione degli autori o degli innocenti di i delitti che creano ansia nella comunità"²⁸. La giurisprudenza della Corte, così sinteticamente richiamata, osserva, inoltre, che quando lo Stato - attraverso le competenti autorità giudiziarie - *non esercita la sua funzione e lascia scadere i termini stabiliti dalla legge, senza determinare la responsabilità penale del presunto reo, perde la competenza a proseguire l'azione penale*²⁹. Tale

²⁶ Vedi, tuttavia, Corte Costituzionale che, nella sentenza C-828 del 2010, ha indicato che *in assenza di una sentenza definitiva che definisca la responsabilità penale dell'imputato, egli continua ad essere tutelato dalla presunzione di innocenza, in modo tale che la cessazione dell'azione penale non possa generare conseguenze negative per il suo buon nome. Quindi, prosegue la Corte, quando un individuo è stato accusato di aver commesso un atto criminale, non c'è dubbio che tale accusa si riferisca a eventi esterni, che hanno colpito diritti o beni legali strani o non disponibili. A sua volta, l'esonero di cui è stato beneficiario, mediante assoluzione, preclusione, cessazione del procedimento o simili, ripristina il concetto sociale di lui, la sua fama, la sua reputazione, il suo prestigio, il proprio valore davanti agli altri, il riconoscimento sociale della sua condotta irreprensibile, del suo comportamento appropriato e, infine, del diritto che lo aiuta ad essere riconosciuto e apprezzato dalla comunità come innocente per non aver commesso una violazione o un crimine.*

²⁷ Corte Costituzionale Sentenza SU433/20 (al punto 83 della sentenza).

²⁸ Ibidem, al punto 88 della sentenza

²⁹ In altri termini, «la dichiarazione di prescrizione contiene una risposta definitiva fondata sul diritto che pone fine all'azione avviata». Con la precisazione che, si concretizza la certezza del diritto a favore del cittadino che è stato accusato e che, per mancato esercizio da parte dello Stato di un'azione in un certo tempo, in virtù della

coinvolgimento presuppone, a sua volta, la garanzia dell'imputato di non ricevere sanzioni, né di essere indagato per la condotta a lui imputata. Come la dottrina ha rilevato, la prescrizione dell'azione penale estingue l'obbligo dello Stato di perseguire un atto penalmente rilevante, di pronunciarsi su di esso e, se del caso, di imporre la relativa sanzione. Trova la sua ragion d'essere in considerazioni politico-criminali e le sue conseguenze si riflettono nel processo penale³⁰. Il testo proposto intende mettere in evidenza le scelte fatte in Colombia, sotto il profilo sia sostanziale che processuale. Tale conclusione trova fondamento giuridico nell'art. 83 cp e ss. del codice penale, essendo il trascorrere del tempo il requisito oggettivo essenziale richiesto dall'ordinamento per considerare estinta l'azione penale.

3. La normativa di riferimento

In quanto istituto di natura sostanziale (o 'del reato') e 'processuale' (o 'dell'azione')³¹, la prescrizione del reato è regolata all'interno della parte generale del codice penale, nell'ambito del Libro I, agli artt. 83-91 c.p.³². Questa normativa elenca i motivi di cessazione dell'azione penale, fissa la prescrizione dell'azione penale e quando essa inizia, stabilisce la rinuncia alla prescrizione, l'interruzione e la sospensione del termine prescrittivo dell'azione, l'oblazione, la cessazione della sanzione penale, il termine di prescrizione della sanzione penale, l'interruzione del termine di prescrizione della privazione della libertà, l'interruzione del termine di prescrizione della multa e riabilitazione. Analizzando ora più nel dettaglio l'articolato proposto, il legislatore ha – come anticipato – optato per l'adozione di un sistema di determinazione del tempo necessario a prescrivere (e dunque del termine c.d. base di cui all'art. 83 c.p.) organizzato attorno alle fasce di gravità del reato, un regime di termini prescrizionali differenziati per numerose categorie di reati che generano particolare allarme sociale, alla irrinunciabilità della prescrizione da parte dell'imputato e alla previsione dell'imprescrittibilità per una categoria di delitti. Meritevole di un ultimo richiamo è, infine, l'articolo 292 del codice di procedura penale. In esso si prevede che la prescrizione dell'azione penale si interrompe con la formulazione dell'imputazione. Prodotta l'interruzione del termine

quale perde la competenza ad esercitare il proprio potere punitivo. Si tratta, quindi, di una concretizzazione del giusto processo senza ritardi ingiustificati, che conferisce ai contenuti il diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole, avere un ricorso giurisdizionale effettivo e garantisce il giusto processo in materia penale, assicurando il completamento del processo nei termini precisi previsti dalla legge. Corte Costituzionale Sentenza SU433/20 (al punto 92 della sentenza)

³⁰ Per una riflessione sempre attuale, I. Meini, *Sobre la prescripción de la acción penal*, in Foro Juridico, p. 76 e ss.

³¹ Cfr., al riguardo, Commissione Pisapia, op. cit. 1 e ss.

³² Sotto il profilo intertemporale, si è scelta la soluzione di rendere applicabili le nuove norme esclusivamente ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge (incluse quelle più favorevoli al reo).

prescrittivo, riprenderà a decorrere per un termine pari alla metà di quello indicato nell'articolo 83 del codice penale. In questo caso, non può essere inferiore a tre (3) anni³³

3.1. I tratti essenziali della disciplina prescrizione di base

Per quanto riguarda la prescrizione dell'azione, le norme previste dal codice penale colombiano, in particolare nelle sezioni dell'articolo 83 e ss., sono le uniche disposizioni applicabili al caso concreto. Il termine base di prescrizione di cui all'art. 83 c.p., il paragrafo 1, del codice stabilisce che l'azione penale prescriverà in un tempo pari al massimo della pena stabilita dalla legge, se si tratta di privazione della libertà, ma in nessun caso sarà inferiore a cinque (5) anni, né supererà i venti (20), salvo quanto previsto nelle seguenti sottosezioni del presente articolo³⁴. Tale disposizione è tuttavia esentata da diverse ipotesi giuridiche introdotte, alcune anteriori alla data in cui si sono verificati i fatti ed altre successive³⁵. Si tratta di situazioni di fatto relative a: (i) i crimini di sparizione forzata, tortura e sfollamento forzato, tra gli altri (comma secondo)³⁶; (ii) comportamenti

³³ L. 906 del 2004 (31 agosto). Gazzetta Ufficiale n. 45.658 del 1° settembre 2004.

³⁴ Comma modificato dalla legge 1719 del 2014. Inoltre, vengono modificati alcuni articoli delle leggi 599 del 2000, 906 del 2004 e vengono adottate misure per garantire l'accesso alla giustizia alle vittime di violenza sessuale, in particolare di violenza sessuale in occasione di conflitti armati, e altri provvedimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Colombia il 18 giugno 2014. Comma modificato dall'articolo 1 della legge 1426 del 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47.937 del 29 dicembre 2010. Comma recentemente modificato dall'articolo 1 della legge 1309 del 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47.392 del 26 giugno 2009.

³⁵ Il comma 2 dell'articolo 292 della Legge 906 del 2004, prevede che gli effetti della prescrizione, una volta avvenuta l'imputazione, non può essere inferiore a tre (3) anni. Come si evince dal dettato normativo attinente all'individuazione del momento da cui inizia a decorrere il tempo necessario a prescrivere l'azione penale, cui deve accompagnarsi il secondo momento in cui inizia a decorrere una volta che l'imputazione è stata formulata, come previsto dall'articolo 86 dello Statuto delle Sanzioni modificato dall'articolo 6 della Legge 890 del 2004, quale annota: "La prescrizione dell'azione penale si interrompe con la formulazione dell'accusa. Una volta interrotto il termine prescrittivo, esso riprenderà a decorrere per un tempo pari alla metà di quello indicato nell'articolo 83. In tal caso il termine non potrà essere inferiore a cinque (5) anni, né superiore a dieci (10)"; in tal senso, altresì, CSJ SP1497-2016. 10 febbraio 2016; CSJ. SP-9094-2015, 15 luglio 2015, Rad. 43839 e CSJ AP-5902-2015. 7 ottobre 2015, n° 35592, tra le più recenti). Vale la pena notare che ai cittadini che fruiranno dei privilegi e delle immunità, i cui processi sono disciplinati dalla l. 600 del 2000, si applica loro un termine che va da cinque a dieci anni, secondo quanto previsto dall'articolo 86 della Legge 599 del 2000.

³⁶ Attualmente modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010 n. 1426 (e in precedenza dall'articolo 1 della legge 26 giugno 2009 n. 1309), che avverte che taluni comportamenti di notoria gravità (quali quelli di genocidio, sparizioni forzate, sfollamento e omicidio contro un membro del sindacato, difensore dei diritti umani o giornalista) prescriverà non venti (20), ma trenta (30) anni. In tal senso, dunque, "La prima misura costituisce un'eccezione alla regola generale prevista dall'articolo 83 secondo cui il termine di prescrizione dell'azione penale è equivalente alla pena massima stabilita dalla legge per tale delitto, senza che essa sia inferiore a 5 anni o superiore a

punibili che minaccino l'integrità e la formazione sessuale, e l'incesto, quando la vittima è minorenne³⁷ (terzo comma: articolo modificato di recente)³⁸, e (iii) reati commessi da pubblici ufficiali nell'esercizio o in occasione delle loro funzioni (comma quinto)³⁹. Il nuovo comma 4 dell'articolo in esame precisa poi che nei comportamenti punibili che hanno una sanzione non detentiva designata, l'azione penale si prescriverà in cinque (5) anni. A tal fine si terrà conto dei motivi sostanziali che modificano la pena. Per effetto del nuovo comma sesto dell'art. 83 c.p., la prescrizione è inoltre aumentata della metà quando la condotta punibile è iniziata o consumata all'estero. Il termine della prescrizione può essere aumentato in due situazioni. Il primo è previsto dal comma 6 del citato articolo 83 del codice penale, oggi modificato dall'articolo 14 della legge 12 luglio 2011 n. 1474. L'altro presupposto è quello contemplato nel penultimo comma del suddetto articolo, secondo il quale il termine di prescrizione è aumentato della metà "quando la condotta punibile è stata iniziata o consumata all'estero". Infine, l'articolo 83 del codice penale, nell'ultimo comma, avverte che «[i]n ogni caso, quando la prescrizione è aumentata, il limite massimo fissato non sarà superato».

Insomma, si è optato per l'adozione di un sistema di determinazione del tempo necessario a prescrivere organizzato intorno alle fasce di gravità del reato menzionate. Tutto quanto sopra, per i reati punibili con la pena fissa della privazione della libertà, mentre per i delitti con la sanzione pecuniaria l'azione penale si prescrive in cinque anni. In ogni caso, per la reclusione e la sanzione pecuniaria, saranno esaminati i motivi per modificare il termine della prescrizione. Le ulteriori modifiche mirano semplicemente a precisare ed esporre in forma più ordinata la disciplina vigente. La

20 per dal canto suo, il secondo provvedimento costituisce un'eccezione alla regola generale del momento da cui decorre la prescrizione, che è il momento della commissione del reato», richiamate in motivazione della legge 1154 del 2007. Tale obiettivo risponde anche alla posizione assunta in materia dalla Cassazione penale della Corte Suprema di Giustizia, con Sentenza del 25 novembre 2015, SP16269. Rad. 46325.

³⁷ Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 1154 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46.741 del 4 settembre 2007. In ordine alla decorrenza del dies a quo per i reati in materia di abusi sessuali sui minori, la Corte osserva che: "*Tale soluzione è parsa idonea a contemperare da un lato l'esigenza che la vittima disponga di un tempo congruo per denunciare il fatto una volta superata la propria situazione di dipendenza morale e materiale dall'autore degli abusi, e dall'altro l'esigenza che l'intervento penale non abbia luogo a una distanza eccessiva dal fatto, con conseguenti difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto medesimo e correlativi ostacoli all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato*". La riforma introdotta con la Legge 1154 del 2007, articolo 1, prevede che il termine di venti (20) anni per la prescrizione dell'azione penale in tali fattispecie sono configurabili a decorre dal momento in cui la vittima raggiunge la maggiore età.

³⁸ Questa norma fu recepita dall'ordinamento nazionale con la l. 2081 del 02/03 /2021, cd MAI PIU' SILENZIO". Per effetto di questa nuova norma i crimini sessuali contro i minori rientrano nella stessa categoria dei crimini di genocidio, contro l'umanità e dei crimini di guerra, che erano gli unici in cui non esiste un termine di prescrizione.

³⁹ Comma dichiarato ammissibile dal giudice costituzionale, con Sentenza dalla Corte Costituzionale C-229-08. Dati tratti dal Comunicato Stampa della Camera Plenaria del 5 marzo 2008, Giudice Relatore Dott. Jaime Araujo Renteria.

prescrizione dell'azione penale, come vedremo in seguito, si interrompe con la deliberazione accusatoria o suo equivalente debitamente eseguita⁴⁰. In merito alla questione va sottolineato che, per il semplice trascorrere del tempo, lo Stato perde la capacità di indagine e di azione penale, nonché il potere di applicare la sanzione comminata con sentenza passata in giudicato, di adire in un caso o nell'altro la prescrizione dell'azione e della pena.

L'articolo 83 del codice penale stabilisce vari termini che inizierebbero a contare dal giorno stesso in cui è stato commesso l'atto criminale. L'azione penale prescriverà in un tempo pari al massimo della pena stabilita dalla legge. I termini sarebbero i seguenti:

In trent'anni, per la condotta punibile di genocidio, sparizione forzata, tortura, omicidio di un membro di un'organizzazione sindacale legalmente riconosciuta, omicidio di un difensore dei diritti umani, omicidio di un giornalista e sfollamento forzato

In vent'anni, nel caso dei delitti contro la libertà, l'integrità e la formazione sessuale, o del delitto di cui all'articolo 237, commessi su minorenni (comma abrogato dalla recente l. 2081 del 3 febbraio 2021).

In cinque anni, nei comportamenti punibili per i quali è segnalata una sanzione non detentiva

Ci sono alcune eccezioni per le quali non prescriveranno in nessun caso, come crimini di umanità e genocidio e crimini di guerra⁴¹. Nel caso di delitti contro la libertà, l'integrità e la formazione sessuale, ovvero del delitto di incesto, commessi in persone di età inferiore ai 18 anni, l'azione penale è imprescrittibile. La norma è retroattiva e sarà applicata solo per i reati contenuti nel capitolo del codice penale denominato "Reati contro la libertà, l'integrità e la formazione sessuale", è cioè accesso carnale violento, accesso carnale con una persona incapace di resistere, accesso carnale con una persona sotto i 14 anni, accesso carnale con incapacità di resistere e incesto.

Riguardo ai reati commessi da pubblici ufficiali, la Corte Suprema di Giustizia, con sentenza 29673 del 25 agosto 2004, ha ritenuto che il limite minimo per il calcolo della prescrizione dell'azione penale nei comportamenti commessi dai dipendenti pubblici in occasione dell'incarico non poteva essere inferiore a sei (6) anni e otto (8) mesi, cioè cinque (5) anni del comma 2 dell'articolo 86 del codice penale maggiorati di un terzo, in virtù della maggiorazione che l'articolo 83 del codice penale prevedeva per questo tipo di situazioni. La Corte ha accolto un "criterio teleologico" in virtù del quale l'innalzamento della prescrizione dell'azione penale anche dopo l'interruzione "obbedisce a principi costituzionali e ragioni di politica penale radicate nella lotta alla corruzione, che tendono a derivare conseguenze più

⁴⁰ Articolo 1 modificato dall'articolo 6 della legge 890 del 2004. Il nuovo testo è il seguente: *La prescrizione dell'azione penale si interrompe con la formulazione dell'accusa.*

⁴¹ In dottrina si rinvia per tutti a L. A. Fajardo Arturo, *Efectos del Bloque de Constitucionalidad en materia de prescripción de la acción penal en Colombia*, in *Civilizar* 9 (17): 65-78, julio-diciembre de 2009.

gravi - sotto vari punti di vista - per quelli, rispetto alla reazione che corrisponde al reato di privati cittadini. Tutti questi argomenti sono utili anche per sostenere che il limite massimo di dieci (10) anni previsto dal comma 2 dell'articolo 86 del codice penale, inizialmente concepito per tenere conto della prescrizione per la condotta delle persone fisiche, debba essere aumentato, nonché che il limite minimo di cinque (5) anni, in una terza parte, o in metà, quando il reato è compiuto, o in esso, un pubblico ufficiale partecipa in occasione delle funzioni del suo posto⁴². Si segnala, infine, che gli stessi criteri devono essere riconosciuti nei casi in cui il reato è stato iniziato o realizzato all'estero. Vale a dire, interrotto il termine prescrittivo, riprenderà a decorrere un termine pari alla metà di quello indicato nell'articolo 83, ma senza essere inferiore a sette (7) anni e sei (6) mesi, né superiore a quindici (15 anni)⁴³. La Legge 906 del 2004, con la quale è stato emanato il codice di procedura penale all'articolo 77 stabilisce: L'azione penale si estingue con la morte dell'imputato o dell'accusato, prescrizione, applicazione del principio di opportunità, amnistia, oblazione, decadenza della querela, recesso, e negli altri casi previsti dalla legge.

3.2. Decorrenza del termine della prescrizione

Particolare attenzione merita la scelta operata dal legislatore attinente all'individuazione del momento da cui inizia a decorrere il termine prescrittivo dell'azione penale. La questione dell'inizio della prescrizione è una delle più complesse nell'istituto della prescrizione. L'articolo 84 della stessa normativa penale sostanziale (legge 599 del 2000) stabilisce una seconda norma generale, essa sarà individuata a seconda che si tratti di una condotta di esecuzione istantanea o delitti istantanei, dal giorno della loro consumazione (momento consumativo del reato), nei delitti tentati o permanenti che raggiunga solo il grado di tentativo, o di omissione dell'ultimo atto (rispettivamente dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, dal giorno in cui è cessata la permanenza), e nei comportamenti punibili con la commissione per omissione dal momento in cui è venuto meno l'obbligo di agire o dal giorno del commesso reato. Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Inoltre, la norma stabilisce che, quando si tratta di più fatti punibili processati nell'ambito dello stesso processo, la prescrizione decorre indipendentemente per ciascuno di essi. In tale ordine, nessuna rilevanza, rispetto alla prescrizione dell'azione penale, acquisisce la data in cui la denuncia è depositata in quei delitti punibili che richiedono quella condizione di processabilità dell'azione penale, essenziale per determinare il termine di

⁴² Ibidem.

⁴³ Ibidem.

scadenza, ma non di prescrizione⁴⁴ Si noti, infine, come la prescrizione venga rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento penale. In ogni caso, in caso di aumento dei termini di prescrizione, il limite massimo fissato non sarà superato.

L'istituto della prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato (art. 85 cp.).

L'imputato dovrebbe poter rinunciare alla prescrizione dell'azione penale⁴⁵ e decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza, purché sia pienamente consapevole delle conseguenze di tale rinuncia. In ogni caso, se trascorsi due (2) anni dalla prescrizione non è stata emessa una decisione definitiva, la prescrizione sarà decretata. Questa disposizione trova la sua ragion d'essere in quella che la Corte Costituzionale qualifica come una dimostrazione a favore dell'imputato che «consiste nella garanzia costituzionale che assiste ogni cittadino nel far definire la sua situazione giuridica, non potendo essere soggetto stabilmente all'accusa che gli è stata mossa» (Sentenza C.-416 del 28 maggio 2002)⁴⁶. Naturalmente, imponendo un limite di due anni alla proroga o prolungamento del periodo di validità dell'azione penale, in modo che al suo interno possa essere adottata una decisione di merito, la quale, se non emessa, implica - lì, indiscutibilmente - l'obbligo di dichiarare la prescrizione, come si evince dalle disposizioni dell'articolo 85 cp (AUTO INTERLOCUTORIO della Suprema Corte di Giustizia - Cassazione Penale Sezione n. 55056 del 15.07.2020). In merito ai diritti dell'imputato all'estinzione dell'azione penale, la Corte Costituzionale, nella sentenza C-828 del 2010, ha apportato importanti chiarimenti su tali temi in caso di morte dell'imputato, che, si aggiunge, può essere applicato per analogia agli eventi di cessazione dell'azione penale per prescrizione⁴⁷. Come affermato

⁴⁴ Tribunale Superiore del Distretto Giudiziario di Pasto, Camera della Sezione Penale, Processo N°: 528386000486200901559; Verbale n. 01 dell'11 gennaio 2019

⁴⁵ Non va dimenticato che l'azione penale è estinta, previa verifica dell'ipotesi prevista dalla seconda parte dell'articolo 85 del codice penale, legge 599 del 2000, tra l'altro, formulata nel modo seguente: *L'imputato può rinunciare alla prescrizione dell'azione penale. In ogni caso, se trascorsi due (2) anni dalla prescrizione, non sarà stata emessa alcuna decisione definitiva, la prescrizione sarà decretata.*

⁴⁶ Infine, la stessa Corte suprema di giustizia avrebbe ammesso, sotto l'egida dell'articolo 44 della Legge 600 del 2000, che l'interessato possa rinunciare alla prescrizione dell'azione penale in qualsiasi fase del processo e anche prima dell'esecuzione della decisione con cui è disposta la cessazione dell'azione. Detto articolo stabilisce che: "L'imputato può rinunciare alla prescrizione dell'azione penale prima dell'esecuzione dell'ordine che la dichiara". (cfr. AUTO INTERLOCUTORIO della Suprema Corte di Giustizia - Cassazione Penale Sezione n. 55056 del 15.07.2020).

⁴⁷ Quindi, in linea di principio, la naturale conseguenza della cessazione dell'azione penale quando opera il fenomeno giuridico della prescrizione è che tutte le decisioni che sono state prese nel corso del procedimento possono essere resi inefficaci (CSJ AP, 18 aprile 2015, Rad. 26328). Nella sentenza C-416 del 2002, la Corte ha esaminato una domanda di incostituzionalità proposta contro l'articolo 86 del codice penale, in cui si contestava l'interruzione della prescrizione dell'azione penale, con una decisione giudiziale diversa dalla condanna, che estendeva indebitamente il potere punitivo dello

nella Sentenza C-738 del 2008, la rinuncia o la sospensione dell'azione penale può essere presentata in modi diversi, in gradi diversi, e rispetto a determinate persone legate alla commissione di un reato, ciò che è importante evidenziare è che scopo del principio di opportunità⁴⁸ è la razionalizzazione della funzione giurisdizionale penale, ad esempio, al fine di ridurre l'onere della giustizia nei casi che non comportano un rischio sociale significativo, per facilitare il reinserimento sociale degli autori di talune punibili comportamenti, o per centralizzare le indagini nei casi di maggiore entità giuridica. (C. Cost., Sentenza C-259 del 2016)

4. La disciplina della sospensione della prescrizione del reato

La disciplina dell'articolo 86 mira semplicemente a precisare ed esporre in forma più ordinata la disciplina dell'interruzione e sospensione del termine prescrittivo in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso: la sospensione del procedimento o del processo penale⁴⁹. Quando il procedimento è diretto contro l'autore del reato, la prescrizione è interrotta e sospesa. La detenzione determina la perdita del tempo trascorso fino a quel giorno, decorrendo da un nuovo periodo da quando il procedimento si considera paralizzato o si conclude senza condanna.

Per quanto concerne poi, nello specifico, la disciplina della sospensione del decorso prescrittivo, il nuovo primo comma della norma dovrebbe invece costituire l'architettura della riforma, che individua nella formulazione dell'imputazione -attraverso l'esercizio dell'azione penale ad opera del p.m. o ancora nel rinvio a giudizio disposto dal giudice (legge 906 del 2004)⁵⁰, - le cause di sospensione della prescrizione dell'azione penale (v. legge 600 del 2000). Si è così proposto l'accorpamento in un unico comma dell'elenco delle cause interrottive. Si è infine espressamente regolata, nel periodo finale del secondo comma che, una volta interrotto il termine prescrittivo, esso

Stato e, quindi, era contrario alla Costituzione. Nonostante ciò, questa Corte ha dichiarato esecutivo il provvedimento degli addebiti analizzati e, tra i motivi che hanno motivato tale decisione, ha ritenuto le differenze tra la prescrizione dell'azione penale e la sua interruzione (al punto 97 della sentenza) Sentenza SU433/20. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/SU433-20.htm#_ftnref19

⁴⁸ L. 1312 del 2009 (9 luglio) "Attraverso la quale viene modificata la Legge 906 del 2004 in relazione al principio di opportunità" L'articolo 323 della legge 906 del 2004 così recita: *Il principio di opportunità è il potere costituzionale che consente all'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione, sebbene vi sia il presupposto per far avanzare l'azione penale, sospenderla, interromperla o rinunciarvi, per ragioni di politica penale, secondo le cause specificamente definite nella legge, fatte salve le disposizioni emanate dalla Procura Generale della Nazione e soggette a controllo di legalità davanti al Giudice delle Garanzie.*

⁴⁹ Articolo 1 modificato dall'articolo 6 della legge 890 del 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45.602 del 7 luglio 2004. L'articolo 15 prevede "... La presente legge è in vigore dal 1° gennaio 2005 ..." Corte Costituzionale - Articolo dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con Sentenza C-416-02 del 28 maggio 2002, Giudice Dott.ssa. Clara Inés Vargas Hernández.

⁵⁰ Vedasi in particolare, AA.VV., *¿Términos para la indagación preliminar?* (Eds), Univ. Estud. Bogotá (Colombia) N°8: 193-217, gennaio-dicembre 2011.

riprenderà a decorrere per un tempo pari alla metà di quello indicato nell'articolo 83 del codice penale. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

L'articolo 86 dello statuto sostanziale stabilisce due aspetti rilevanti che incidono sulla prescrizione. Il primo, relativo all'interruzione del termine prescrittivo. Per le materie disciplinate dalla legge 600 del 2000, il art. 86 comma 1 di detta norma stabilisce che "[t] la prescrizione dell'azione penale è interrotta con la deliberazione accusatoria o con la sua equivalente debitamente eseguita"⁵¹. E, per le ipotesi che sono avanzate sotto le linee guida della legge 906 del 2004, "[t] la prescrizione dell'azione penale è interrotta con la formulazione dell'imputazione"⁵². Il secondo, previsto dal comma 2 dell'articolo 86 cp e comune ai due ordinamenti processuali, è quello relativo alla fissazione di un nuovo termine di prescrizione dell'azione penale (la metà di quello indicato nell'articolo 83), nonché di altri limiti minimi (cinque -5- anni) e massimi (dieci -10-)⁵³. In particolare, come detto, l'articolo 86 della legge 599 del 2000 stabilisce una terza norma generale che, fatta salva la riforma apportata a tale disposizione dall'articolo 6 della legge 890 del 2004, deve essere letta o fissata in due modi, a seconda della ritualità procedurale che disciplina il perseguimento dei rispettivi reati⁵⁴. Pertanto, nelle ipotesi di condotta punibile delucidate dalle procedure previste dalla legge 600 del 2000, il termine di prescrizione previsto dalla prima norma è interrotto o sospeso con la deliberazione dell'accusa o suo equivalente, debitamente eseguita, e successivamente riprende a decorrere per un tempo pari alla metà di quello indicato nell'articolo 83 della legge 599 del 2000, senza che tale nuovo calcolo o conteggio sia inferiore a cinque (5) anni o superiore a dieci (10). E nel caso di delitti la cui prosecuzione è disciplinata dai riti della legge 906 del 2004, in armonia con l'articolo 292 di detta codificazione processuale, il termine di prescrizione dell'azione penale di cui alla prima norma si interrompe con la formulazione dell'imputazione, momento dal quale riprende a decorrere per un periodo pari alla metà di quello indicato nel citato articolo 83 cp, senza che esso sia inferiore a tre (3) anni. Tale secondo conteggio o calcolo, secondo quanto disposto dall'articolo 189 del citato regime di procedura penale, è nuovamente sospeso con

⁵¹ Cfr. CSJ SP 9 feb. 2006, n. 23700 Cfr., sul punto, F. V. VELÁSQUEZ, *Manual de Derecho Penal - Parte General*, (Ed) Temis, Bogotá, D.C., 2002. p. 603.

⁵² L'articolo 86 del codice penale, modificato dall'articolo 6 della legge 890 del 2004, disciplina l'interruzione della prescrizione dalla formulazione dell'accusa, prodotta la quale, riprenderà a decorrere per un tempo pari alla metà di quello indicato nell'articolo 83. In tal caso, il termine non può essere inferiore a cinque (5) anni, né superiore a dieci (10)

⁵³ Cfr. Corte Suprema di Giustizia, magistrato EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER, sentenza n. 353 del 21 ottobre 2013.

⁵⁴ Si è ritenuto in proposito di dover articolare in maniera differenziata i periodi di sospensione successivi alla sentenza di condanna di primo e di secondo grado, tenendo conto dei tempi medi di definizione dei giudizi in appello e in cassazione.

l'emissione della sentenza di secondo grado, ed inizia a decorrere per un nuovo periodo che non può superare i cinque (5) anni. Infine, le cause di interruzione del termine ordinario di prescrizione sono tre: gli atti del Pubblico Ministero; azioni delle autorità giudiziarie; e, commissione di un nuovo crimine.

5. La sospensione iniziale del decorso della prescrizione per finalità di tutela della vittima (§ 83 comma 3 cp)

Come è stato messo in evidenza della C. Cost., nella sentenza SU433/ 20 (cosiddetta PRO INFANS)⁵⁵ “la soddisfazione del superiore interesse del minore, pur essendo trascendente, non può andare oltre i pilastri fondamentali dello Stato di diritto, quali il principio di legalità e la garanzia del giusto processo, sanciti anche dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali sui diritti umani. L'istituto procedurale per la prescrizione dell'azione penale costituisce, infatti, parte fondamentale delle garanzie inerenti allo Stato di diritto”. Alla luce della decisione di ricomprendere la tutela della vittima tra le ragioni valide a incidere sulla definizione dei contorni della prescrizione del reato, la Consulta ha ulteriormente puntualizzato che, la soddisfazione dell'interesse superiore del minore, pur essendo trascendente, non può andare oltre i pilastri fondamentali dello Stato di diritto, quali il principio di legalità e la garanzia del giusto processo, sanciti anche dalla Costituzione e dagli strumenti internazionali sui diritti umani⁵⁶.

Prima della riforma:

La finalità della legge 1154 del 2007 (che ha introdotto il terzo comma dell'articolo 83 cp) corrisponde a quello di consentire ai minori, vittime di reati sessuali, di rivolgersi liberamente all'apparato giudiziario, a condizione del raggiungimento della maggiore età⁵⁷. Ciò significa che quando c'è una tensione tra la tutela dei minori e qualsiasi altro diritto, deve prevalere la prima in applicazione del principio pro infans (Sesta Camera del Riesame, nella sentenza T-718/2015). L'eccezione introdotta alla regola indicata dall'articolo 83 del codice penale, con l'articolo 1 della legge 1154 del 2007,

⁵⁵ Rebus sic stantibus, questo il principio pro infans affermato dalla Corte in cui si precisa che è un “*strumento giuridico prezioso per soppesare i diritti di rango costituzionale, di fronte a possibili tensioni, per effetto dell'interpretazione che fornisca la massima tutela ai diritti dei bambini e degli adolescenti*”. Corte costituzionale, sentenza C-177/2014

⁵⁶ Sul punto v. la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza.

⁵⁷ Tale finalità è soddisfatta quando le autorità dello Stato hanno ascoltato e trattato il procedimento penale prima che le presunte vittime raggiungano l'età di 18 anni. In particolare, la riforma integra il contenuto dell'art. 83 c.p. stabilendo che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima.

secondo cui “Nel caso dei delitti contro la libertà, l'integrità e la formazione sessuale, ovvero del delitto previsto dall'articolo 237, commessa in danno ad un minore, l'azione penale si prescrive in venti (20) anni dal momento in cui la vittima raggiunge la maggiore età”⁵⁸, non è quello della pena massima prevista per ciascuno, ma un termine fisso e comune pari a venti (20) anni per tutti, in relazione al momento dal quale deve cominciare a contare quel periodo di estinzione dell'azione penale, poiché in tali ipotesi, non si prende a riferimento la norma generale dell'articolo 84 della legge 599 del 2000, ma la data in cui la vittima raggiunge la maggiore età, decorso il quale inizia il computo del termine recentemente richiamato. Entrambe le eccezioni, secondo le ragioni accolte dal legislatore nei corrispondenti dibattiti⁵⁹, erano giustificate in quanto a quel tempo (2006)⁶⁰ i reati contro la libertà, l'integrità e la formazione sessuale (Codice Penale, Titolo VI, Libro Secondo) e quello di incesto (art. 237 idem), sono state loro assegnate pene detentive massime che variavano da quattro (4) a quindici (15) anni, *il che ha favorito la scoperta complessa e talvolta tardiva, perché si trattava di reati commessi “a porte chiuse” e senza testimoni diversi da la persona offesa e l'aggressore: l'azione penale si è estinta senza che l'apparato giudiziario avesse avuto la possibilità di esercitare adeguatamente il proprio potere. Più precisamente, la Suprema Corte di Giustizia*⁶¹, afferma, che il richiamo, contenuto dal comma 3, della medesima disposizione, è il termine comune e speciale di venti (20) anni per l'estinzione dell'azione penale rispetto ai comportamenti punibili indicati nella norma, *che comincia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età della vittima, è costituisce un'eccezione destinata di avere piena efficacia nella fase istruttoria, perché in questo modo si garantisce alla vittima che se non ha potuto accedere all'apparato giudiziario penale alla ricerca di una pena degna per il responsabile, vuoi perché in quanto minorenni è stata intimidita e non ha denunciato e nessuno lo ha fatto in suo nome, o perché tale condizione gli ha impedito di essere a conoscenza dell'attentato e della possibilità di ottenere la tutela dei suoi diritti,(oggi) può farlo una volta raggiunta l'età che gli consente di esercitare pienamente le sue garanzie, senza che il*

⁵⁸Alla data di compimento del diciottesimo anno di età della vittima [Aggiunto dall'articolo 1 della legge 1154 del 2007]. L'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 83 cp deriva dalla motivazione della legge 1154 del 2007, che lo ha introdotto nella codificazione penale. Questa regola di sospensione praticamente comporta uno spostamento del dies a quo dalla commissione del fatto illecito al raggiungimento del diciottesimo anno di vita della vittima.

⁵⁹ Bollettino del Congresso, ANNO XV-N° 414, del 29 settembre 2006, p. 15-17, legge 137.

⁶⁰ Legge 1098 del 2006, articoli 7, 8, 9 e 10. È stata invocata la norma costituzionale (articolo 44) che obbliga i minori ad essere tutelati contro ogni forma di abuso sessuale —tra gli altri tipi di abuso— al fine di assicurare il loro sviluppo armonico e integrale nell'esercizio dei loro diritti, in cui la Famiglia, la Società e lo Stato sono obbligati ad assisterli, soprattutto quando per espresso mandato legale prevalgono i diritti umani fondamentali dei bambini e degli adolescenti. Così, Suprema Corte di Giustizia, Camera di Cassazione Penale SP16269-2015, n. 46325, atto approvato n. 424, p. 7

⁶¹ La Nella sentenza C-775 del 2003, la Corte, ha fatto un lungo esame delle norme internazionali volte alla tutela della vittima.

*tempo trascorso fino a quel momento abbia estinto il potere punitivo dello Stato (o questo cerca di farlo) e, per contro, il suo diritto di accesso all'Amministrazione della Giustizia (Suprema Corte di Giustizia, Camera di Cassazione Penale SP16269-2015, n. 46325, atto approvato n. 424)⁶². Nell'affrontare il tema più ampio di come incide sullo spostamento del dies a quo dal momento della consumazione del reato al raggiungimento della maggiore età della persona o quando l'apparato giudiziario dello Stato prima di adempiere a tale riferimento temporale favorisce l'esercizio dell'azione penale? Per rispondere a questa domanda possiamo far riferimento in prima istanza a quanto dichiarato dalla Corte Suprema di Giustizia⁶³: (I) In primo luogo, è rigorosamente subordinata alla literalità della norma, che comunque non prevede la prescrizione, se l'offeso non soddisfi la condizione di maggiore età. (II) D'altra parte, che la citata riforma ha stabilito un termine analogo alla figura di scadenza della denuncia, a beneficio del minore vittima dei rispettivi reati, in virtù del quale la denuncia penale circa il verificarsi del fatto, qualunque ne sia la fonte, essa può essere presentata anche nell'ultimo giorno in cui scade la condizione temporanea, e da tale atto inizia a decorrere la prescrizione, ma non entro il termine di venti (20) anni, ma salvo il termine generale ordinario del primo comma dell'articolo 83 della legge 599 del 2000. III) Ed infine una posizione intermedia, consistente nel fatto che se lo Stato acquisisce conoscenza del verificarsi del presupposto tipico (con qualsiasi mezzo, denuncia della vittima o di un terzo, ecc.) e l'organo competente prima del termine indicato nella norma scade (20 anni dalla maggiore età dell'offeso), in occasione della sua funzione adotta o concretizza il rilascio di una ferma dichiarazione di addebito o formula imputazione, tali atti procedurali senza rinvio generano o fissano la conseguenza della legge, cioè sospendono o interrompono la cessazione dell'azione penale, che riprenderà a decorrere dalla meta del ventennio (20) anni. La Suprema Corte anticipa che quest'ultima soluzione è quella accettata. Si legge: *poiché la prima non è conforme con il necessario equilibrio dei diritti che devono essere garantiti nel processo penale alle parti e agli intervenienti, e non conosce la natura della sanzione che la prescrizione dell'azione ha di fronte all'inattività o la pigrizia dell'apparato giudiziario. E la seconda, riconoscendo effetti che si discostano dalle ragioni espresse**

⁶² *“Tale eccezione favorisce anche l'ente responsabile dell'azione penale, essendo evidente che la conoscenza dell'evento criminoso, sia per denuncia diretta del minore leso, sia per altra via, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri reati per i quali la norma prevedeva nell'articolo 84 della legge 599 del 2000 si applica, per l'accertamento e la determinazione del verificarsi della condotta tipica, un termine che si estende fino a venti (20) anni dal raggiungimento della maggiore età della vittima. le relative attività illuminanti. Il Tribunale ritiene che questa è l'esegesi che corrisponde alle due eccezioni introdotte con l'articolo 1 della legge 1154 del 2007 rispetto alle norme generali di prescrizione sancite dagli articoli 83 e 84 del codice penale, poiché tale intesa, da un lato, soddisfa la possibilità che la notizia del verificarsi del fatto punibile può pervenire all'apparato giudiziario in un ampio arco di tempo, rendendo così effettivi i diritti del contribuente del reato.*

⁶³ Corte Suprema di Giustizia, Cassazione Penale SP16269-2015 n. 46325, atto approvato n. 424. Bogotá DC, (2015). p. 8 e ss.

dal legislatore, crea in definitiva una norma diversa dall'esecuzione, la quale, se in alcuni casi sarebbe favorevole alla vittima, in altri accorcia i termini di prescrizione. a scapito di ciò, contrariamente alle finalità che la riforma in esame intende tutelare. La nuova norma è dunque contemplata come deroga alla disciplina generale di determinazione del dies a quo per il reato consumato, il reato tentato, il reato permanente e il reato punibile in presenza di una determinata condizione che si protrae dal momento della commissione del reato fino al raggiungimento di una determinata età della vittima.

Dopo la Riforma, stop alla prescrizione:

Il legislatore ha sostanzialmente riscritto la disciplina della prescrizione per alcuni crimini a danno di minori, ma non ha voluto tenere conto dei timori e delle preoccupazioni espresse nel corso delle discussioni⁶⁴. La riforma scelta ha ritenuto possibile e opportuna una correzione del meccanismo attualmente disegnato dalla legge n. 599/2000, come misura di dignità e riparazione per le vittime, ha raggiunto un ampio consenso su di un primo correttivo, consistente nella previsione di che i crimini sessuali contro i minori non verranno prescritti, è di fare in modo che le autorità giudiziarie ed esecutive possano indagare in qualsiasi momento o di estendere il tempo concesso alla giurisdizione per giungere alla sentenza definitiva così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica⁶⁵. L'idea è, in sostanza, quella di porre i crimini sessuali contro i minori al livello dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e degli atti di genocidio, anch'essi senza prescrizione. La novità riguarda i reati contro i minori, anche se sono trascorsi 30, 40 o 50 anni da quando sono stati commessi. L'art. 83 c.p. viene ora integrato dalle previsioni della L. n. 2081 del 2021, che vi aggiunge un terzo comma in virtù del quale per una serie di delitti in danno di minori ha rimosso ogni limite temporale all'azione penale delle vittime. La disciplina di cui la nuova Legge 2081 cd MAI PIU' SILENZIO" all'art. 83 terzo comma c.p. dovrà dunque essere fisiologicamente calibrata in ragione della differente pericolosità soggettiva

⁶⁴ Tutto ciò fa sorgere interrogativi e dubbi circa la costituzionalità della norma stessa, dubbi peraltro espressi dalla stessa associazione degli avvocati penalisti colombiani che ha confermato a Infobae che chiederanno la costituzionalità della Legge: *“Prima è una misura populista. Invia un messaggio di speranza alla società, ma non ha un effetto utile e, materialmente, risulta negativo.* <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/04/las-razones-por-las-cuales-el-colegio-de-penalistas-de-colombia-demandara-ley-que-evita-la-prescripcion-en-delitos-sexuales/>

⁶⁵ “Secondo il testo e la motivazione che accompagnano le 3 proposte di riforma, essi concordano che il loro scopo è quello di rendere imprescrittibile l'azione penale e, conseguentemente, modificare l'articolo 83 del codice penale per dichiarare imprescrittibile l'azione penale nel caso delitti contro il bene giuridico della libertà, dell'integrità e della formazione sessuale, nonché il delitto sancito dall'articolo 237 (incesto), commessi su minorenni”. Consiglio Superiore delle Politiche Penali, in Studio dei progetti di legge n. 125, 1 e ss.

dell'autore del reato senza atti interruttivi, il tempo dell'oblio o delle eventuali cause di sospensione per perseguire penalmente l'autore. La norma assicura in questo modo che tali delitti, particolarmente aberranti, non restino impuni per il trascorrere del tempo. La legge n. 2081/2021 si compone di due (2) articoli come segue: L'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 83 del codice penale per stabilire l'imprescrittibilità dell'azione penale nel caso di quelli di reato contro la libertà, la formazione e l'integrità sessuale commessi nei minori e il delitto sancito dall'articolo 237 (incesto). L'articolo 2 stabilisce la validità dalla sua promulgazione e abrogazione delle disposizioni contrarie.

6. La prescrizione della pena (il dies a quo)

La prescrizione della pena è espressamente prevista dall'ordinamento giuridico colombiano nell'articolo 89 della legge 599 del 2000, che recita: La pena detentiva, salvo quanto previsto dai trattati internazionali debitamente incorporati nell'ordinamento, si prescrive nel termine ad essa fissato nella sentenza o in quello che resta da eseguire ma in nessun caso può essere inferiore a cinque (5) anni (...). Parimenti, l'articolo 90 indica «Il termine di prescrizione della privazione della libertà si interrompe quando il condannato è catturato in forza della sentenza, o è messo a disposizione dell'autorità competente per l'osservanza della stessa». È noto anche che la prescrizione della pena è strettamente legata al decorso del tempo: in questo caso, però, la persona accusata di un crimine è già stata condannata con sentenza definitiva. Tuttavia, a differenza della prescrizione del reato, non trovano applicazione le cause che sospendono o interrompono il corso della prescrizione. Per quanto riguarda il dies a quo, ovvero il giorno in cui ha inizio la prescrizione, l'attuale codice penale non contiene disposizioni espresse su tale aspetto, tuttavia in merito la Corte Suprema di Giustizia si è pronunciata al riguardo: *È ragionevole intendere che ciò avvenga dal momento dell'esecuzione della sentenza, come previsto dall'articolo 88 della precedente legge punitiva (...)*. (CSJ CP, 18 novembre 2015, rad. 45942). A corollario di quanto sopra, occorre affermare che la pena prescrive nel tempo fissato nella sentenza o nel tempo che resta da eseguire, un periodo che va computato a partire dall'interruzione dell'adempimento della stessa, senza che sia meno di cinque anni. Il termine prescrittivo della pena pecuniaria (o contravvenzioni, cioè, l'arresto e l'ammenda) è interrotto, invece, con la decisione con cui inizia il procedimento di esecuzione coercitiva della sanzione o di sua trasformazione in arresto (articolo 91).

7. La Riabilitazione

La riabilitazione è sancita dall'articolo 92 del codice penale. In Colombia, l'istituto della riabilitazione non è del tutto risolta e continua, tutt'oggi, ad

essere oggetto di discussione⁶⁶. Concentrando l'indagine sulla riabilitazione prevista dalla legge penale, la relativa disciplina si distingue per i seguenti contenuti essenziali. Ai sensi del § 92, comma 1 alla riabilitazione dei diritti lesi da una sanzione privativa della stessa, comminata in via accessoria, si applicano le seguenti regole specifiche

1. Decorso il termine imposto nella sentenza, la riabilitazione si opera a norma di legge. Per questo sarà sufficiente che l'interessato faccia la relativa richiesta, corredata dei rispettivi documenti, davanti all'autorità competente.

2. Prima della scadenza del termine previsto dalla sentenza, la riabilitazione può essere richiesta quando la persona ha osservato una condotta personale, familiare e sociale senza colpa e non si è sottratta all'esecuzione della pena; allegando copia della scheda biografica, almeno due dichiarazioni di persone di riconosciuta onorabilità che diano conto della condotta osservata dopo la condanna, un certificato dell'ente sotto la cui vigilanza il ricorrente era stato nel periodo di prova o monitoraggio e verifica del pagamento dei danni civili. In tal caso, se la privazione del diritto non coincide con la privazione della libertà, la riabilitazione può essere richiesta due (2) anni dopo l'esecuzione della pena che l'ha inflitta, se è trascorsa metà del termine inflitto. Se la pena detentiva coincide con una pena detentiva, la riabilitazione può essere richiesta solo dopo due (2) anni dal giorno in cui il condannato ha scontato la pena detentiva, se è trascorsa metà della pena.

Le altre regole che disciplinano la riabilitazione dei diritti lesi sono indicate nel terzo comma “quando nella sentenza è concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena detentiva, e la pena accessoria non ne è esentata, essa si estingue con l'adempimento del periodo di prova stabilito con la rispettiva sentenza; “quando, invece, è stato concesso il predetto beneficio, ne è esentata la pena accessoria, la sua riabilitazione può essere richiesta solo due (2) anni dopo l'esecuzione della sentenza in cui è stata inflitta, se la metà del termine inflitto è trascorso”; aggiunge, inoltre, che non procede la riabilitazione nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 122 Cost.

Dal momento che il riabilitato riacquista con la riabilitazione le facoltà giuridiche perse con la condanna, l'istituto in esame risponde chiaramente alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società. Essa è caratterizzata da una funzione premiale e promozionale, in quanto collegata all'avvenuta espiazione della pena principale ed alla buona condotta dimostrata per un certo lasso di tempo.

8. Osservazioni conclusive

⁶⁶ Nella definizione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. T-218/94 “*La pena nel sistema colombiano è essenzialmente temporanea, così come i suoi effetti legali.*”

Le norme della prescrizione sono di natura tecnica e complessa, come lo è la tecnica legislativa usata per la loro presentazione, per non parlare della natura complicata dell'intero concetto del rispetto e della protezione dei diritti fondamentali, specie nell'ambito di politica criminale e di difesa sociale. Secondo le informazioni pervenute dalla dottrina si verificano notevoli lacune in materia di applicazione della prescrizione e nell'applicazione di criteri uniformi e oggettivi e applicabili a livello nazionale, dovuta a carenze cruciali nel sistema colombiano della giustizia penale; processi troppo lunghi e reati spesso prescritti prima dell'irrevocabilità della sentenza. Sullo sfondo di questo scenario dinamico, "... poi, aleggia la preoccupazione di evitare comportamenti strumentali, finalizzati a lucrare effetti estintivi connessi al passare del tempo"⁶⁷, attraverso tattiche dilatorie formalmente legittime ed efficaci. È altresì chiaro che la riforma della disciplina della prescrizione non possa risolvere i dubbi interpretativi suscettibili di sorgere davanti ai giudici nazionali, sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale, connesso con il carico di procedimenti giudiziari arretrati e i tempi di esecuzione delle sentenze, segnatamente in campo penale. Resta in ogni caso ferma l'opportunità di proseguire nella riflessione circa la previsione di ulteriori modifiche di sistema per assicurarne la piena conformità con la legge e nel pieno rispetto dei diritti umani, assicurare il regolare svolgimento del processo ai fini dell'accertamento dei fatti, rendendole tra l'altro più efficienti in termini di durata del processo, da affiancare a quella sulla prescrizione. Non spetta a noi fare commenti sulla materia, diciamo solo questo: se decidessimo di compiere progressi reali sulla riforma prescrittiva e tutelare al contempo l'esigenza di assicurare l'effettività del sistema punitivo, se dimostrassimo di essere veramente seri sui cambiamenti strutturali e la semplificazione della legislazione, i cittadini considererebbero la riforma della prescrizione ragionevole e razionale, non un prodotto del lassismo politico ma del buonsenso. In conclusione, è condivisibile l'idea che per perseguire una gestione razionale ed efficiente della complessa materia della prescrizione, *sia necessario passare attraverso l'attuale processo penale in action, laddove questi non risulta capace di garantire l'attuazione dell'interesse pubblico alla persecuzione dei reati, applicando la legge penale entro un tempo ragionevole (tempo del processo)*⁶⁸, *ma questi devono essere intesi come un sistema che porta con sé privilegi e responsabilità.*

⁶⁷ S. Lonati e C. Melzi d'Eril, *Prescrizione: che cos'è e quali sono gli interessi in conflitto*, in *Sole 24 ore, Analisi /Giustizia*, 1 e ss.

⁶⁸ M. Helfer, *La prescrizione del reato quali rapporti tra diritti e tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia?* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11/2017, p. 121- 122